REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1547 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gower Salt Marsh Lamb» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Gower Salt Marsh Lamb» come denominazione di origine protetta presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) L'8 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione da parte della Francia. Tale notifica di opposizione è stata trasmessa dalla Commissione al Regno Unito in data 10 marzo 2022. Il 6 maggio 2022 la Francia ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

(3) Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione, con lettera del 30 giugno 2022, ha invitato il Regno Unito e la Francia ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire ad un accordo.

(4) Su richiesta del Regno Unito, il 28 settembre 2022 la Commissione ha prorogato di un mese il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra il Regno Unito e la Francia si sono concluse senza che le parti avessero raggiunto alcun accordo.

(5) La Commissione è pertanto chiamata a decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.

(6) Le principali argomentazioni che la Francia ha esposto nella sua dichiarazione di opposizione motivata e durante le consultazioni con il Regno Unito possono essere sintetizzate come segue.

(7) La Francia sosteneva la necessità di specificare, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, se il congelamento delle carni fosse o meno autorizzato. Secondo l'opponente, il congelamento, se autorizzato, avrebbe potuto destabilizzare il mercato delle due DOP francesi «Prés-salés de la baie de Somme» e «Prés-salés du Mont-Saint-Michel», disponibili sul mercato solo nel periodo da luglio a novembre, dando così luogo a una situazione di concorrenza sleale. I disciplinari di detti prodotti, infatti, vietano il congelamento e lo scongelamento delle carni.

(8) L'opponente sosteneva inoltre la necessità di aggiungere le disposizioni che definivano le paludi salmastre contenute nel disciplinare di produzione anche al documento unico, giacché l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone l'obbligo di definire, nel documento unico, il legame tra il prodotto oggetto della domanda di registrazione DOP e la zona geografica delimitata.

(9) Il Regno Unito ha precisato che, di preferenza, le carni avrebbero dovuto essere vendute e consumate fresche, ma che il congelamento era comunque autorizzato. Una volta congelate, le carni dovevano essere vendute congelate. Il disciplinare era stato modificato di conseguenza, e altrettanto è avvenuto per il documento unico.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 492 dell'8.12.2021, pag. 8.